

**DETERMINAZIONE DEI CRITERI
E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI DELL'AZIENDA SPECIALE
"FARMACIA COMUNALI RIUNITE"
REGGIO EMILIA**

DELIBERAZIONE N. 154 DEL 14 OTTOBRE 1994

CAPO I - PRINCIPI GENERALI, CRITERI E MODALITA`
DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

ART. 1

Destinazione, campo d'intervento, destinatari

1. L' Azienda Speciale "Farmacie Comunali Riunite" promuove, incoraggia e sostiene iniziative di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, finalizzate ad incrementare e diffondere lo sviluppo sociale civile e culturale della comunita`, in funzione della promozione della "salute" e del "benessere" delle persone, mediante la concessione di contributi, indirizzati ad attivita` utili e meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettivita` o diffusi nella comunita`.

ART. 2

Finanziamento

1. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del potere di programmazione ed indirizzo, determina annualmente i finanziamenti da destinare complessivamente alle attivita` di cui all'articolo 1.

ART. 3

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. I contributi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina condizioni e modalita` in conformita` al presente Regolamento.

ART. 4

Criteri di erogazione

1. Salvo quanto previsto nei capi che seguono, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della cifra stabilita per le contribuzioni e del numero di domande pervenute, procede alla ripartizione fra i singoli soggetti, a verifica avvenuta della sussistenza dei requisiti, avuto riguardo ai seguenti criteri:

- a) utilita`, importanza, rilievo civile e sociale dell'attivita` o dell'iniziativa;
- b) coincidenza con interessi generali;
- c) spessore locale, comunale, sovracomunale;

- d) organizzazione gratuita o non della attivita` o iniziativa, autofinanziamento, sovvenzioni di altri enti;
- e) disponibilita` ed impegno del richiedente a rispettare le condizioni di erogazione del contributo fissate dall' Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite.

ART. 5

Modalita` di erogazione

1. Il Consiglio di Amministrazione procede all' attribuzione dei contributi entro mesi 2 dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

ART. 6

Limiti

1. La concessione dei benefici di cui all'articolo 1 non e` prevista per iniziative, manifestazioni ed attivita` con finalita` politica, di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

ART. 7

Controlli

1. Il destinatario dei benefici, nel caso di impossibilita` di dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa, deve darne immediata comunicazione all' Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, che si riserva di revocare, sospendere o rinviare l'erogazione del contributo.

2. L' Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite puo` verificare attraverso opportuni controlli lo stato di attuazione delle attivita` che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente disciplina; in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi in modo non conforme alle finalita` indicate nelle richieste, procede alla sospensione ed alla revoca degli stessi ed al recupero delle somme erogate.

ART. 8

Requisiti per l'ammissione

1. Hanno titolo per richiedere il contributo esclusivamente i soggetti con sede nel territorio della Provincia di Reggio Emilia.

ART. 9

Presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate all' Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite entro il 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre di ogni anno.
2. Alla domanda e' allegata una relazione sull' iniziativa od attivita` che indichi:
 - a) le finalita`;
 - b) gli obiettivi;
 - c) i destinatari;
 - d) l'importanza territoriale delle attivita` o della iniziativa;
 - e) gli eventuali contributi di altri enti pubblici o privati e gli eventuali costi a carico di coloro che fruiranno dell'iniziativa;
 - f) gli enti pubblici o privati ai quali sono stati chiesti contributi;
 - g) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo in caso di Enti o Associazioni o Persone Giuridiche;
 - h) tempi di realizzazione preventivati.

CAPO II - CRITERI E MODALITA` DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE DEI DIPENDENTI DELL' AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE

ART. 10

Principi

1. L' Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite promuove, incoraggia e sostiene i rapporti umani e la creazione di vincoli di solidarieta`, collaborazione ed amicizia tra i propri dipendenti, con la concessione di contributi al Circolo Ricreativo Aziendale costituito e gestito, su base democratica, apartitica e aconfessionale, dai dipendenti e dai pensionati dell' Azienda.

ART. 11
Finanziamento

1. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del potere di programmazione, determina annualmente i finanziamenti, distinti da quelli di cui all'art. 2, da destinare al Circolo Ricreativo aziendale.

ART. 12
Presentazione della domanda

1. Il Circolo Ricreativo Aziendale potra` presentare annualmente domanda di erogazione del contributo, allegando:

- a) l'ultimo conto consuntivo approvato dalla assemblea dei soci dal quale risulti l'attivita` svolta
- b) bilancio preventivo riguardante il modo di utilizzo del contributo richiesto e, in generale l'attivita` del Circolo Ricreativo.

2. L' Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, puo` autorizzare il Circolo Ricreativo Aziendale, su richiesta di quest'ultimo, ad utilizzare, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, locali ed attrezzature aziendali.

ART. 13
Controlli

1. L' Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite puo` verificare attraverso gli opportuni controlli l'attivita` del Circolo Ricreativo Aziendale che riceva il contributo aziendale o che sia autorizzato, in base al 2° comma dell'art. 12, ad utilizzare locali o attrezzature aziendali. In caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione del contributo -o dei locali o attrezzature messe a disposizione- in modo non conforme a quanto previsto, l' Azienda Speciale "Farmacie Comunali Riunite" potra` procedere alla sospensione e revoca dei benefici, nonche` al recupero delle somme gia` erogate.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 14

Contributi non previsti dal Regolamento

1. La concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi per attivita` ed iniziative non previste specificamente nella presente disciplina, e` comunque subordinata al rispetto dei principi fissati nel Capo I in quanto applicabili.

ART. 15

Domande per l'anno 1994

1. Fermo restando il rispetto dei principi generali, il Consiglio di Amministrazione puo` deliberare relativamente all'anno 1994 la concessione di contributi, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta a tale titolo nell'anno 1993.